

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Roberto Mazzoleni  
Claudio Melegoni  
Carlo Luigi Rossi  
dell'Ordine dottori commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Alberto Ciambella  
  
del Collegio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Milena Lorenzi  
Tina Lombardi  
  
del Centro studi Consulenti del  
lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Bonus Irpef da 80 euro per 10 milioni di italiani

Con la busta paga di maggio arriva il momento di incassarlo  
Provvedimento esteso a disoccupati, lavoratori in Cig e mobilità



Con la busta paga di maggio arriva il momento del tanto atteso bonus Irpef da 80 euro voluto dal governo Renzi: interesserà 10 milioni di persone

I tempi sono finalmente maturi: sta infatti per giungere la scadenza di fine maggio sul Bonus Irpef da 80 euro in busta paga, sicuramente il provvedimento più famoso preso del Governo Renzi. Una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate risolve alcuni dubbi interpretativi sorti per l'applicazione del credito d'imposta. Dopo una serie di correzioni di rotta, si può dire che i beneficiari finali saranno oltre 10 milioni. L'importo di 640 euro spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Per i redditi compresi tra 24 e 26 mila euro il bonus subisce una riduzione progressiva che finisce con l'azzerarsi a 26.000 euro. Inoltre il bonus Irpef sarà fruibile anche da disoccupati e cassintegrati. Fuori dal bonus restano lavoratori autonomi e pensionati.

**Il diritto degli eredi**

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà

calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

**Salario di produttività**

I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26 mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di Produttività individuale che può beneficiare dell'agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3 mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26 mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

**Variazioni col lavoro effettivo**

Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. L'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

**Gli altri beneficiari**

Potranno beneficiare del bonus, oltre ai lavoratori dipendenti, anche chi percepisce borse di studio, i soci di cooperative, i religiosi, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori a progetto.

**Nessuna domanda per ottenerlo**

Gli aventi diritto al bonus non sono tenuti a presentare nessun tipo di domanda. Il bonus verrà erogato automaticamente con lo stipendio di maggio.

Nel caso un datore di lavoro non possa pagare il bonus con la prima busta paga è obbligato a farlo entro la seconda, pagando gli arretrati. ■

**Commercialisti**

**RISPOSTA N. 104**

### Manutenzione detrazioni e dubbi sulla tinteggiatura

*Ho presentato domanda S.C.I.A. (segnalazione certificazione inizio attività) al mio Comune per lavori di manutenzione straordinaria quali:*  
1) tetto: sostituzione tegole, rifacimento intonaco comignoli saldatura canali;  
2) barriere esterne: saldatura e verniciatura;  
3) lucernari: per sostituzione cupole e sigillatura;  
4) balconi: rifacimento intonaco parapetto sostituzione piastre e legno parapetto;  
5) finestra: sostituzione tettuccio per protezione dalla pioggia;  
6) muro esterno: sigillatura e intonacatura;  
7) cancello d'ingresso: costruzione tettuccio;  
8) pavimentazione esterna: sistemazione parziale;  
9) cancello carraie: riparazione e sostituzione motore;  
10) tinteggiatura esterna: quali barriere inferriate porte garage.  
*Per i citati lavori sono a chiedere se rientrano tutti nella detrazione Irpef al 50%. Ho un dubbio sulla tinteggiatura esterna: se si intende qualunque lavoro di tinteggiatura verniciatura o se riferisce alla sola abitazione. Per quanto riguarda l'Iva vorrei sapere quando è agevolata al 10% o no al 22%. Il fornitore dei lucernari mi dice che sono soggetti al 22%, sarebbero al 10% solo se li installasse Lui. È così?*

— LETTERA FIRMATA

La guida dell'agenzia delle entrate di febbraio 2014 sulle ristrutturazioni edilizie include tra gli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef i seguenti: l'intera copertura del tetto compresa la sostituzione con modifiche alle grondaie e la sostituzione di lucernari purché con caratteri diversi da quelli preesistenti; il rifacimento di balconi con modifiche a materiali e verniciatura delle barriere, finiture e colori; il rifacimento della facciata e la tinteggiatura esterna con variazione dei materiali e/o colori. In tale agevolazione sono comprese anche le modifiche di sagoma delle finestre e la riparazione e sostituzione di parti del garage. Per quanto riguarda la pavimentazione esterna, per poter essere detratta, è necessario sostituire la preesistente modificando la superficie e i materiali. Infine le modifiche apportate ai cancelli esterni (sostituzione di un motore con

caratteristiche diverse da quello preesistente e nuova realizzazione di un tettuccio) rientrano nella detrazione fiscale. Per quanto riguarda l'Iva, essa può essere agevolata al 10 % soltanto se i materiali e i beni forniti sono forniti dallo stesso soggetto che esegue i lavori.

**RISPOSTA N. 105**

### Ma il ticket farmaceutico è detraibile?

*Gradirei sapere se un ticket farmaceutico per un farmaco è detraibile. La domanda è originata dal fatto che in un Caaf l'hanno detratto e in un'altra invece l'hanno scartato.*

— LETTERA FIRMATA

Come previsto dall'art. 15 1c. lett. c) del Tuir per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

**RISPOSTA N. 106**

### Quanto recupero sul fienile ristrutturato

*Premetto che la casa in cui abito è composta da tre appartamenti di tre proprietari diversi. In corpo staccato c'è un fabbricato composto da box al piano terra ed un fienile al primo piano. Il fienile è pertinenziale al mio appartamento e quindi non ha una classificazione catastale autonoma mentre i box hanno ciascuno una propria classificazione catastale autonoma. Io sono proprietario della maggior parte del fabbricato (due box ed il fienile) l'altro proprietario un altro box e l'altro ancora altri due box. Questa fabbricato necessita del rifacimento del tetto. Gli altri due proprietari non sostengono le spese per la loro parte, quindi io sono disposto a fare le domande e sostenere l'intera spesa dei lavori su tutto il fabbricato staccato dall'abitazione a mio carico. La domanda è: ho diritto ad avere il recupero del 50% sulle ristrutturazioni solo in percentuale ai millesimi che sono proprietario o sull'intero costo in quanto pago tutto io? Grazie.*

— LETTERA FIRMATA

Continua a pagina 14



Dando per assodato che il tetto e il sottostante edificio siano pertinenziali all'adiacente immobile abitativo, la detrazione Irpef è applicabile nei limiti della ripartizione della spesa tra i singoli condomini in modo da non superare per ciascun proprietario la propria quota millesimale. Pertanto, anche se lei si accolla per intero le spese di rifacimento del tetto, l'importo detraibile non può superare quello che le spetta in base alla ripartizione millesimale.

## RISPOSTA N. 107

*Posseggo un appartamento nel comune in cui ho la residenza (prima casa). Per motivi di spazio vorrei comprare un altro appartamento in un comune adiacente; a parte l'Iva stabilita come prima casa, quali sono le condizioni per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto di prima casa?*

**LETTERA FIRMATA**

Per aver diritto alle agevolazioni fiscali della prima casa devono concorrere tre condizioni così sintetizzabili: si deve trattare di acquisto di una abitazione nel Comune di residenza o nel Comune ove si intende andare a stabilire la residenza; non possedere già una abitazione nel detto Comune; non possedere già una casa acquistata con le agevolazioni predette. Se taluno, dopo aver ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni della prima casa, nell'anno successivo acquista una nuova abitazione sempre con le agevolazioni predette, avrà diritto ad un credito di imposta di importo pari all'imposta corrisposta in occasione del primo acquisto (per intenderci della «prima casa» poi ceduta) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il secondo acquisto. Quindi il credito sorge se si è acquistata una abitazione con le agevolazioni della prima casa, poi ceduta e si riacquista un'altra abitazione con le agevolazioni della prima casa, entro l'anno

Nell'ambito delle iniziative legate ad Expo 2015, Regione Lombardia ha pubblicato il bando «Contributi al Credito per Turismo e Accoglienza (Lombardia Concreta)», con cui mette a disposizione 12,4 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese, che operano nel settore del turismo e che progettano investimenti per il miglioramento della qualità delle strutture ricettive, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare al dettaglio.

Il bando agevola i finanziamenti concessi dal sistema bancario, destinando 10 milioni di euro di contributi per abbattere del 3% il tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato, e 2,4 milioni di euro ai Confidi per alimentare un fondo plafond a titolo di copertura rischi.

I benefici del bando sono accessibili attraverso una domanda di finanziamento agli

istituti di credito convenzionati e una domanda di contributo in conto interessi pervia telematica a Regione Lombardia. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra i 2 e i 7 anni per un investimento da un minimo di 30mila a un massimo di 300mila euro.

Sono ammesse le opere edili e impiantistiche; le ristrutturazioni di spazi comuni, pertinenziali e funzionali all'attività; gli arredi funzionali all'attività dell'impresa; le attrezzature e gli strumenti tecnologici; gli impianti e le tecnologie per l'installazione di reti wifi; gli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici; i mezzi di trasporto a basso impatto emissivo; le attrezzature e gli impianti per la sicurezza dei locali; le spese di progettazione (max 5%). Il bando, pubblicato con decreto 2.185 del 14 marzo 2014, è attivo dal 10 aprile 2014 fino ad esaurimento risorse. ■

**Sara Fusini**

Consulente in politiche del lavoro

i presupposti, essere necessario per i nipoti agire per vedere tutelata la quota di legittima eventualmente loro spettante e lesa dalle disposizioni testamentarie del secondo testamento.

il suo svolgimento,  
e per regolamentare  
le conseguenze patrimoniali  
della sua cessazione.  
Stante la natura  
assolutamente atipica  
del contratto,  
è assolutamente necessario  
rivolgersi ad un notaio  
di fiducia per analizzare gli  
elementi contrattuali che  
permettano di perseguire gli  
scopi voluti.

provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili e indennità sostitutive di mensa e alloggio) e ratei delle mensilità aggiuntive. Rimangono sempre esclusi dal calcolo dell'indennità, anche se corrisposti in modo continuativo, i rimborsi spese (quali indennità chilometrica, indennità di trasferta e rimborsi a piè di lista). L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contributi previdenziali e assistenziali, a Irpef ed è utile al calcolo del Tfr. Ai fini dell'accredito al lavoratore dei contributi utili alla pensione, l'indennità sostitutiva del preavviso copre il periodo successivo alla data di risoluzione del rapporto. Per quanto riguarda le ferie invece poiché il presupposto della maturazione è la prestazione lavorativa, in caso di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nulla sarà dovuto a tale titolo. Va infine precisato che il regime dell'indennità sostitutiva del preavviso non cambia se l'azienda è in concordato. Eventuali trattamenti differenti da quanto previsto dalla normativa generale in materia possono essere previsti da accordi sottoscritti dal lavoratore.

## RISPOSTA N. 111

***Sono un lavoratore del settore metalmeccanico industria e da poco tempo sono stato licenziato per superamento periodo di comportamento. Posso usufruire dell'indennità di disoccupazione Aspi?***

## LETTERA FIRMATA

*ma anche la casa,  
destinandola ai poveri.  
Come ci si deve comportare  
di fronte a una situazione  
di questo genere per tutelare  
il patrimonio del nonno  
e la nostra quota di eredità?*

## **\_ LETTERA FIRMATA**

In presenza di due testamenti, anche se uno pubblico e l'altro olografo, ed entrambi validi (quindi senza vizi formali, né vizi riferibili alla capacità del testatore), si deve in primo luogo stabilire quale dei due sia il più recente, con riferimento alla redazione e non alla pubblicazione. Il testamento posteriore, che non contenga una revoca espressa dei precedenti, annulla e disposizioni che sono con esso incompatibili (articolo 682 C.C.). Nel caso esposto, e qualora il posteriore fosse quello olografo, entrambi dovrebbero trovare esecuzione. Stante i rapporti di parentela indicati, potrebbe, ove ne ricorressero

## RISPOSTA N. 109

*Ho sentito parlare di contratti di convivenza e mi interessa l'argomento. Questo tipo di contratto che effetti ha nei confronti delle parti e che durata possono avere? Quali documenti devo presentare al notaio per stipulare un contratto di convivenza? L'obiettivo è valutare se e come regolarizzare la convivenza con la mia compagna (siamo entrambi over 60).*

## LETTERA FIRMATA

## RISPOSTA N. 110

*La mia ex ditto è in concordato preventivo con proseguimento dell'attività da luglio 2012. Io sono stato messo in mobilità dal 24 gennaio 2014. Essendo impiegato, ho diritto a 4 mesi di indennità di preavviso, ma in questi mesi non percepirò nulla (potrò prenderli, quando venderanno i capannoni). Quando verrò (se verrò) liquidato, avrò diritto su questi mesi anche al Tfr? Anche alla maturazione delle ferie? I contributi per la pensione di questo periodo deve versarli la ditto?*

## LETTERA FIRMATA

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore, ossia la retribuzione in atto al momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto. Per il calcolo dell'indennità devono quindi essere computati tutti i compensi di carattere continuativo (quali

## Il tuo quesito

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista  
☐ Notaio

☐ Consulente  
del lavoro

## Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito  
barrare la casella qui accanto.

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

# L'ECO DI BERGAMO